

**LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 02-07-
1996
REGIONE CAMPANIA**

<< Norme per la **medicina dello sport e
per la tutela
sanitaria delle attività sportive >>**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
CAMPANIA
N. 43
del 15 luglio 1996

Indice:

Articoli della Legge:

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) [11](#) [12](#) [13](#) [14](#)

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da

[Legge Regionale CAMPANIA Numero 14
del 1996 Art. CORRIGE](#)

*Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.*

*Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:*

ARTICOLO 1

1. La Regione Campania in attuazione delle finalità e degli obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale, provvede alla tutela sanitaria delle attività sportive ed agli interventi relativi alla **medicina dello sport** come prevenzione, nonché alla diffusione dell' educazione sanitaria relativa all' avviamento ed alla pratica dell' attività motoria e sportiva, quale mezzo efficace di promozione, mantenimento e recupero della salute.

2. Gli interventi previsti nella legge sono rivolti:

- a) a tutti i cittadini per quanto attiene alla promozione dell' educazione sanitaria motoria e sportiva;
- b) agli alunni e studenti che svolgono attività motoria finalizzata e sportiva nell' ambito scolastico;
- c) a coloro i quali praticano o intendono praticare attività a carattere motorio formativo - ricreativo o attività con prevalente carattere sportivo ad ogni livello;
- d) a coloro che praticano o intendono praticare attività sportive e/ o addestrative - motorie - ricreative ad ogni

livello nell' ambito militare in accordo con gli Stati
Maggiori delle Forze Armate;

e) ai disabili che praticano o intendono praticare
attività sportiva ed i trapiantati di organo.

Riferimenti Normativi ATTIVI

MODIFICA TESTUALE

[Legge Regionale CAMPANIA Numero 14
del 1996](#)



ARTICOLO 2

1. Gli interventi relativi all' articolo 1 della presente
legge, devono essere finalizzati a favorire le attività
sportive e motorie della popolazione mediante:

a) l' educazione sanitaria relativa all' avviamento ed
alla pratica dell' attività motoria e sportiva, quale strumento
di idoneo sviluppo psico - fisico, di mantenimento
e di miglioramento dello stato di salute, di prevenzione
di situazioni patologiche, di correzione di anomalie fisiche
e di recupero funzionale;

b) l' accertamento e la certificazione dell' idoneità per
i soggetti che praticano o intendono praticare, in forma
organizzata, attività a carattere motorio - formativo o fisico -
ricreativo o sportivo a qualunque livello;

d) l' organizzazione dei servizi di pronto soccorso, di
assistenza e di controllo medico in occasione di competizioni
sportive;

e) il controllo antidoping da eseguire secondi i principi
della legge 29 novembre 1995, n. 522 e nei casi
e secondo le modalità previste dalla normativa vigente
in materia. La Regione Campania, mediante specifico
protocollo d' intesa con l' Università degli Studi, potrà
incentivare ogni ricerca scientifica sul doping;

f) lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca
medico sportiva, nonché di aggiornamento professionale
del personale.

2. Le attività di cui al presente articolo si attuano
attraverso:

a) i Distretti Sanitari di Base (DDSSBB) previsti
dall' articolo 10 della legge regionale 3 novembre 1994,
n. 32;

b) le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate,
previste dall' articolo 28, comma 7, della legge regionale
3 novembre 1994, n. 32, compresa la Federazione
Medico - Sportiva Italiana;

c) i servizi e/ o i servizi speciali di **Medicina dello
Sport** dell' Università degli Studi di Napoli << Federico II
e della Seconda Università degli Studi di Napoli, fatto
salvo quanto previsto dall' articolo 16 della legge regionale
3 novembre 1994, n. 32.

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

[Legge Regionale CAMPANIA Numero 32 del 1994 Art. 10](#)

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

[Legge Regionale CAMPANIA Numero 32 del 1994](#)

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

[Legge Regionale CAMPANIA Numero 32 del 1994 Art. 28](#)

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

[Legge Regionale CAMPANIA Numero 32 del 1994 Art. 16](#)



ARTICOLO 3

1. I criteri tecnici generali, in base ai quali devono essere effettuati i controlli sanitari di idoneità alle attività sportive, oltre che dalla presente legge, sono stabiliti con:

- a) DM 18 febbraio 1982 << norme per la tutela sanitaria dell' attività sportiva agonistica >>;
- b) DM 28 febbraio 1983 << norme per la tutela sanitaria dell' attività sportiva non agonistica >>;
- c) DM 4 marzo 1993 << determinazione dei protocolli per la concessione dell' idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate >>;
- d) DM 13 marzo 1995 << norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti >>.

2. Qualora, a seguito degli accertamenti sanitari di cui agli articoli 3 e 6 del DM 18 febbraio 1982, risulti la non idoneità alla pratica di un determinato sport, l' interessato può, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione che deve essere fatta entro cinque giorni dalla visita, proporre ricorso alla Commissione Medica Regionale.

3. Tale Commissione, che emette un giudizio definitivo previo eventuali successivi accertamenti specialistici, da effettuare presso strutture sanitarie pubbliche, è costituita da:

- a) n. 2 medici specialisti o docenti in **Medicina dello Sport**, uno con funzioni di Presidente ed uno di Vice Presidente;
- b) n. 1 medico specialista o docente di Medicina Interna;
- c) n. 1 medico specialista o docente in Cardiologia;
- d) n. 1 medico specialista o docente in Ortopedia e Traumatologia;
- e) n. 1 medico specialista o docente in Medicina Legale e delle Assicurazioni
- f) n. 1 specialista o docente in Psicologia;
- g) n. 1 funzionario medico dell' Assessorato Regionale

della Sanità .

5. Il Presidente della Commissione, il Vice Presidente ed i componenti della stessa, i cui membri estranei all' Amministrazione regionale sono riconfermabili una sola volta, vengono nominati dalla Giunta Regionale su proposta dell' Assessore Regionale alla Sanità .

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

Decreto Ministeriale del 1982

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

Decreto Ministeriale del 1983

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

Decreto Ministeriale del 1993

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

Decreto Ministeriale del 1995

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

Decreto Ministeriale Numero 3 del 1982

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

Decreto Ministeriale Numero 6 del 1982



ARTICOLO 7

1. Per le visite e gli accertamenti relativi al rilascio delle certificazioni di idoneità all' attività sportiva le AASSLL si avvalgono delle proprie unità operative afferenti ai DDSSBB e delle strutture accreditate per la **medicina dello sport**.

2. Il rilascio della certificazione d' idoneità alla pratica sportiva è subordinato all' effettuazione degli accertamenti previsti dalle leggi in vigore ed a quanto altro ritenuto necessario dal sanitario responsabile.

3. Nelle strutture accreditate il sanitario specialista in **medicina dello sport** è responsabile, a tutti gli effetti, del rilascio della certificazione di idoneità sportiva.

4. E' fatta salva, comunque, la facoltà , per gli iscritti all' Albo professionale nazionale e/ o provinciale degli specialisti in **Medicina dello Sport**, di rilasciare la certificazione di idoneità all' attività sportiva, previa documentazione degli accertamenti specialistici previsti dalla legge, da allegarsi alla certificazione, ciò a precisa integrazione dell' articolo 2, comma 2 della presente legge.



ARTICOLO 10

1. Ai fini dell' adeguata preparazione del personale la Regione Campania, mediante stipula di specifici protocolli d' intesa con l' Università (Scuole di specializzazione in **Medicina dello Sport**, Cattedre di **Medicina dello Sport** e di Fisiologia dello Sport e Dipartimento o Istituti cui le stesse afferiscono), con l' organo regionale del CONI e con la collaborazione del Comitato Regionale della Federazione Medico - Sportiva Italiana, promuove corsi annuali per aggiornamento del personale medico e tecnico sanitario abilitato per legge ad operare nel Servizio della **Medicina dello Sport**.

2. La Regione, per l' adeguamento ed il miglioramento delle attrezzature occorrenti per il conseguimento degli scopi di cui al presente articolo, nonchè per la effettuazione di corsi di formazione per massaggiatori sportivi, concede contributi agli organi di cui al precedente primo comma.



ARTICOLO 11

1. Presso l' Assessorato Regionale alla Sanità è istituita una Commissione tecnico - consultiva per i problemi della tutela sanitaria delle attività sportive.

2. La predetta Commissione, nominata con deliberazione della Giunta Regionale, dura in carica un biennio ed è composta:

a) dall' Assessore Regionale alla Sanità , che la presiede, o da un suo delegato;

b) da un funzionario medico dell' Assessorato Regionale alla Sanità ;

c) dall' Assessore Regionale al Turismo ed allo Sport, o da un suo delegato;

d) dall' Assessore Regionale alla Cultura, o da un suo delegato;

e) da un docente universitario di ruolo in **Medicina dello Sport**;

f) dal Presidente regionale del CONI;

g) dal Presidente della Federazione Regionale dell' Ordine dei Medici o da un suo delegato;

h) dal Presidente del Comitato Regionale della Federazione Medico - Sportiva Italiana o da un suo delegato;

i) da un rappresentante del Consiglio Scolastico Provinciale per ciascuna provincia della Campania;

l) da un rappresentante del Sindacato regionale degli specialisti e docenti in **Medicina dello Sport**.

3. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un funzionario dell' Assessorato Regionale alla Sanità .

4. Ai membri estranei all' Amministrazione regionale, riconfermabili una sola volta, spetta il compenso ed il trattamento economico di missione riconosciuto ai funzionari

direttivi della Regione.



[Profilo di visualizzazione](#)

